

REGIONE MARCHE

Legge 27 novembre 2012, n. 37

Assestamento del bilancio 2012

Art. 22

(Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Commissione esaminatrice)

1. Il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è indetto dall'Agenzia regionale sanitaria (ARS), strumento operativo del Dipartimento regionale per la salute e per i servizi sociali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). L'ARS effettua, altresì, l'ammissione dei candidati e svolge le procedure concorsuali indicate al comma 6.
2. Il concorso straordinario è effettuato per soli titoli, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. Al fine di assicurare l'omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale e garantire la sostenibilità economica della gestione delle farmacie, le sedi farmaceutiche vacanti, ubicate nell'ambito dei Comuni la cui popolazione risulta, secondo il rilevamento dati ISTAT effettuato al 31 dicembre 2011, inferiore ai 500 abitanti, sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
 - a) da un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali;
 - b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui almeno uno abilitato all'esercizio della professione di farmacista; quest'ultimo può essere individuato anche tra il personale collocato in quiescenza da meno di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
 - c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.
5. Le funzioni di presidente della commissione esaminatrice sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 4 e quelle di segretario da un dipendente della Regione di categoria non inferiore alla C; in analogia a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), alla commissione medesima verrà attribuito un compenso determinato con apposito atto della Giunta regionale.
6. L'ARS approva la graduatoria degli idonei, provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso e comunica i risultati della procedura concorsuale ai comuni ed all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
7. Sino al riordino della normativa di settore non sono soppressi i dispensari farmaceutici operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle sedi di cui al comma 3.